



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 37 del 29/04/2017

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 75 DEL 10/12/2010.

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10:10 presso Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^a convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del SIG. FRANCESCO MARRA e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA. A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 16 consiglieri comunali ed assente n. 1.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	AVV. GIUSEPPE ECCLESIA	X	
2	SERGIO ANNESE	X	
3	DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI	X	
4	ING. FRANCESCO LUPOLI	X	
5	DOTT. LUIGI LATERZA	X	
6	ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
7	FRANCESCO SIG. MARRA	X	
8	MARIKA MANDORINO	X	
9	ROSA TAGLIENTE	X	
10	GIOVANNI SMIRAGLIA	X	
11	AVV. GABRIELLA LANZA	X	
12	ANTONELLA LIPPOLIS	X	
13	EMILIANO D'AMATO	X	
14	DOTT. PIETRO BORRACCINO	X	
15	DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA		X
16	ANGELO DI LENA	X	
17	ANNA GIOVANNA SALAMIDA	X	

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 29/03/2017 Responsabile del Servizio DOTT. GIUSEPPE LALISCIA	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Data: Responsabile del Servizio Finanziario
---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

RICHIAMATO il regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010;

RITENUTO opportuno modificare il suddetto regolamento sulla base del seguente testo:

Modifica all'art. 11 - Attività di verifica e controllo

L'articolo 11 è integrato ed aggiunto con il comma 7

“I Responsabili di ciascun settore devono provvedere in occasione di rilascio di permessi, pareri ed autorizzazioni alla verifica delle posizioni fiscali locali dei richiedenti che dovrà risultare regolare; anche in occasione di concessioni di benefici economici e patrimoniali.

In caso di irregolarità è inibito il rilascio di quanto richiesto e soggiace all'esito di eventuali impugnazioni presentate; Le istanze di rateazione del debito consentono la definizione dei procedimenti avviati”.

Modifica all'art. 15 -Interessi

L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente

- 1. Se non diversamente previsto, nello specifico regolamento del singolo tributo o entrata patrimoniale, sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale.*
- 2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.*
- 3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili e/o dalla data dell'eseguito versamento.*

Modifica all'art. 16 - Compensazione

L'articolo 16 è integrato ed aggiunto con i commi 5 e 6

- 5 - Qualora i responsabili di Posizione Organizzativa procedono, nell'esercizio dei propri*

poteri di spesa, a commissionare lavori, servizi e forniture ad imprese aventi sede legale e/operative sul territorio comunale devono verificare l'assenza di partite di debito dovuti a ruoli per fiscalità locale.

6 – Nel caso il credito vantato derivi da rapporti commerciali o contrattuali con il Comune di Pulsano esso potrà essere compensato su richiesta del Responsabile di Posizione Organizzativa ordinante la spesa.

Modica all'art. 19 - Sospensione o rateizzazione del pagamento

L'art. 19 è sostituito dal testo seguente:

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

Il funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta del debitore/contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento dell'importo e/o tributo dovuto, sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Si definisce situazione di difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

Lo stato di salute proprio o dei propri familiari – ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

Qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito tributario. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

Per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;

Per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;

Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;

Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;

Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);

Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

Soggetto in stato di detenzione presso l'istituto di pena;

Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;

Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di Società ed Enti Con personalità giuridica:
Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO E PIANO DI RATEAZIONE

La domanda di rateazione per ottenere il piano di rateazione ordinario deve essere presentata all'Ufficio di competenza dell'Ente e dovrà contenere:

l'indicazione espressa della richiesta di rateazione;
gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
la motivazione per la quale si chiede la rateazione del debito;

Le istanze di rateazione dovranno essere corredate della documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

Nel caso di persona fisica o ditta individuale

Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)

Certificato di mobilità/cassa integrazione;

Certificato di disoccupazione;

Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica

Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo;

a. Visura camerale aggiornata;

b. Saldo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente dei conto correnti o libretti e titoli;

c. Giacenza media riferita al 31 dicembre dell'anno precedente pr libretti, conto correnti e titoli;

d. Altro

PROCEDIMENTO PIANO DI RATEAZIONE

Per gli avvisi di accertamento e di liquidazione del tributo possono essere concesse, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente ed a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle specifiche leggi e dei regolamenti locali:

a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o ad annualità notificate ed inviate;

b. l'importo da rateizzare deve essere superiore a Euro 300,00;

c. l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 150,00;

d. il mancato pagamento di due rate consecutive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;

e. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art.15 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a) le rate scadono l'ultimo giorno del mese;

b) il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

<i>Ammontare Del Debito</i>	<i>Numero massimo di rate mensili</i>
<i>Per debiti fino al € 300,00</i>	<i>Unica soluzione</i>
<i>Per debiti compresi da € 301,00 ad € 1.500,00</i>	<i>10 rate</i>
<i>Per debiti compresi da € 1.501,00 ad € 5.000,00</i>	<i>18 rate</i>
<i>Per debiti compresi da € 5.001,00 ad € 25.000,00</i>	<i>30 rate</i>
<i>Per debiti oltre € 25.001,00</i>	<i>72 rate</i>

c) qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 5.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria rilasciata da compagnia primaria o di gradimento del Comune ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell' ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.

In caso di decadenza dal beneficio, l'importo non può essere più rateizzato.

In caso di affidamento della riscossione volontaria e/o coattiva a soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 gli stessi dovranno, se non diversamente previsto dalla legge, nella concessione della rateizzazione delle somme dovute, applicare le norme contenute nel presente articolo.

Qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva secondo le procedure previste dall' art. 34 eventuali rateizzazioni o dilazioni possono essere concesse alle condizioni indicate nei precedenti commi e gli interessi di rateizzazione o dilazione, sono calcolati in ogni caso nella misura prevista dall'art.15 del presente regolamento, e decorrono dalla data di scadenza del pagamento delle somme dovute.

Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive/cautelari eventualmente avviate.

Modica all'art. 21 – Importi minimi

L'art. 21 varia nella indicazione dell'ammontare minimo della somma da accertare da € 12,00 ad € 20,00.

PRESO ATTO del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio

di previsione;

RAVVISATO il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2016 (ovvero l'art. 5 del D. L.244) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31/03/2017;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26/04/2017;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs 267/2000;

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI: favorevoli n. 13 – contrari n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 1 (Salamida), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di modificare il “Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate e come di seguito indicato:

Modifica all'art. 11 - Attività di verifica e controllo

L'articolo 11 è integrato ed aggiunto con il comma 7

“I Responsabili di ciascun settore devono provvedere in occasione di ciascun rilascio di permessi, pareri ed autorizzazioni alla verifica delle posizioni fiscali locali dei richiedenti che dovrà risultare regolare; anche in occasione di concessioni di benefici economici e patrimoniali.”

Modifica all'art. 15 -Interessi

L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente

- 1. Se non diversamente previsto, nello specifico regolamento del singolo tributo o entrata patrimoniale, sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale.*
- 2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.*

3. *Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili e/o dalla data dell'eseguito versamento.*

Modifica all'art. 16 - Compensazione

L'articolo 16 è integrato ed aggiunto con i commi 5 e 6

5- *Qualora i responsabili di Posizione Organizzativa procedono, nell'esercizio dei propri poteri di spesa, a commissionare lavori, servizi e forniture ad imprese aventi sede legale e/operative sul territorio comunale devono verificare l'assenza di partite di debito dovute a ruoli per fiscalità locale.*

6- *Nel il credito vantato derivi da rapporti commerciali o contrattuali con il Comune di Pulsano esso potrà essere compensato su richiesta del Responsabile di Posizione Organizzativa ordinante la spesa.*

Modica all'art. 19 - Sospensione o rateizzazione del pagamento

L'art. 19 è sostituito dal testo seguente:

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

Il funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta del debitore/contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento dell'importo e/o tributo dovuto, sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Si definisce situazione di difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

Lo stato di salute proprio o dei propri familiari – ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

Qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito tributario. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

Per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;

Per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;

Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;

Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;

Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);

Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

Soggetto in stato di detenzione presso l'istituto di pena;

Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;

Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di Società ed Enti Con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO E PIANO DI RATEAZIONE

La domanda di rateazione per ottenere il piano di rateazione ordinario deve essere presentata all'Ufficio di competenza dell'Ente e dovrà contenere:

l'indicazione espressa della richiesta di rateazione;

gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;

la motivazione per la quale si chiede la rateazione del debito;

Le istanze di rateazione dovranno essere corredate della documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

Nel caso di persona fisica o ditta individuale

Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)

Certificato di mobilità/cassa integrazione;

Certificato di disoccupazione;

Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica

Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo;

a. Visura camerale aggiornata;

b. Saldo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente dei conto correnti o libretti e titoli;

c. Giacenza media riferita al 31 dicembre dell'anno precedente pr libretti, conto correnti e titoli;

d. Altro

PROCEDIMENTO PIANO DI RATEAZIONE

Per gli avvisi di accertamento e di liquidazione del tributo possono essere concesse, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente ed a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle specifiche leggi e dei regolamenti locali:

a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o ad annualità notificate ed inviate;

b. l'importo da rateizzare deve essere superiore a Euro 300,00;

- c. *l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 150,00;*
- d. *il mancato pagamento di due rate consecutive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;*
- e. *applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art.15 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.*

Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- a) *le rate scadono l'ultimo giorno del mese;*
- b) *il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:*

<i>Ammontare Del Debito</i>	<i>Numero massimo di rate mensili</i>
<i>Per debiti fino al € 300,00</i>	<i>Unica soluzione</i>
<i>Per debiti compresi da € 301,00 ad € 1.500,00</i>	<i>10 rate</i>
<i>Per debiti compresi da € 1.501,00 ad € 5.000,00</i>	<i>18 rate</i>
<i>Per debiti compresi da € 5.001,00 ad € 25.000,00</i>	<i>30 rate</i>
<i>Per debiti oltre € 25.001,00</i>	<i>72 rate</i>

c) qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 5.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria rilasciata da compagnia primaria o di gradimento del Comune ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs n. 385/1993, che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell' ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.

In caso di decadenza dal beneficio, l'importo non può essere più rateizzato.

In caso di affidamento della riscossione volontaria e/o coattiva a soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 gli stessi dovranno, se non diversamente previsto dalla legge, nella concessione della rateizzazione delle somme dovute, applicare le norme contenute nel presente articolo.

Qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva secondo le procedure previste dall' art. 34 eventuali rateizzazioni o dilazioni possono essere concesse alle condizioni indicate nei precedenti commi e gli interessi di rateizzazione o dilazione, sono calcolati in ogni caso nella misura prevista dall'art.15 del presente regolamento, e decorrono dalla data di scadenza del pagamento delle somme dovute.

Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive/cautelari eventualmente avviate.

Modica all'art. 21 – Importi minimi

L'art. 21 varia nella indicazione dell'ammontare minimo della somma da accertare da € 12,00 ad € 20,00.

Dare atto che, in forza del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/1997, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. N. 448/01 – modificante l'art. 53, 16° comma, della L. n. 388/00 -, dell'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006, le presenti modifiche contenute nel Regolamento di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a decorrere dalla data del 01.01.2017;

Di stabilire la trasmissione telematica del presente regolamento, ai sensi della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, al Portale del federalismo fiscale;

Dare atto che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:
favorevoli n. 13 – contrari n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 1 (Salamida), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to SIG. FRANCESCO MARRA

Il Segretario Generale

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 578 Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 05/05/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

La presente delibera è stata pubblicata il 05/05/2017 per rimanervi giorni 15 consecutivi

È divenuta esecutiva il 29/04/2017

perché dichiara immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 05/05/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA

COMMISSIONI CONSIGLIERI "Finanze, tributi e bilancio"

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di aprile questo affollamento e
tenore delle sedute precedente del 21.4.2017 è convocato regolarmente
Alle ore 19,30 sono presenti il Cons. D'Amato, Lauro, Sciaraglia
Barracino e Impol. Intervengono i consiglieri D'Amato e Barracino
relazione il Cons. Lauro. Dopo ampia discussione le Commissioni
esprimono parere favorevole alle proposte di modifiche di regolamento
Comuni delle entrate; le Commissioni inoltre esprimono parere
favorevole alle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio
previsione 2017/2019 e dup e documenti allegati alla quale si
riporta le seguenti votazioni: per le modifiche di regolamento Entrate
PARERE FAVOREVOLE, per le proposte di approvazione del bilancio 2017/2019
contro D'AMATO e BARRACINO, parere favorevole. I lavori delle
Commissioni terminano alle ore 20,40.

En. D'Amato

Impol

En. Lauro
En. Sciaraglia
En. Barracino

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Verbale nr. 7 del 30/03/2017	OGGETTO: Parere sulla proposta nr. 37 di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010
---	--

Il Revisore dei Conti dott. Antonio Benegiamo nominato con delibera nr. 31 del 30/05/2016,

Vista


- la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, del 29/03/2017 prot. n. 7137, con la quale si chiede di esprimere il parere in merito alla proposta 37 di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto **"Modifiche al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010"**;
- l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,

Esaminata

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale summenzionata;
- Richiamato
- il regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010;

considerato

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli



adempimenti dei contribuenti.

- Che la legge n. 212 del 27/07/2000 reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- che l'art. 149 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) ha introdotto i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali;

Preso atto

- che si è ritenuto opportuno modificare il regolamento generale delle entrate, approvato con delibera nr. 75 del 10/12/2010, anche alla luce delle varie disposizioni in materia fiscale e tributarie introdotte dal cosiddetto "Decreto Bersani" (D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in L. 04/08/2006 n. 248);

Rilevato

- che le modifiche che si intendono apportare al regolamento generale delle entrate non contrastano con il quadro normativo vigente;

Visti

I pareri positivi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale;

Esprime

ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto inerente le modifiche al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010.

Pulsano, 30/03/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Antonio Benegiamo



Presidente MARRA

Passiamo al punto successivo, punto n. 3: *"Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10.12.2010"*.

La parola all'Assessore Laterza.

Assessore LATERZA

Ci troviamo ad approvare in Consiglio Comunale modifiche riguardanti cinque articoli del Regolamento delle Entrate che fu approvato in Consiglio Comunale il 10 dicembre del 2010. Tali modifiche sono state esaminate dalla Commissione Bilancio, che ha espresso un parere favorevole unanime, e hanno avuto il parere positivo, favorevole da parte del Revisore dei Conti che le ha ritenute opportune e pienamente legittime.

Mi soffermo un attimino, così come concordato anche con alcuni Consiglieri, a leggerle perché così approfondiamo maggiormente l'oggetto di cui stiamo parlando. Le modifiche riguardano: l'Art. 11, in particolare le attività di verifica e di controllo, l'Art. 11 infatti è integrato con un comma, il comma 7 che recita in questa maniera: «Si aggiunge: "I responsabili di ciascun settore devono provvedere, in occasione di rilascio di permessi, pareri ed autorizzazioni, alla verifica delle posizioni fiscali locali dei richiedenti che dovrà risultare regolare anche in occasione di concessione di benefici economici e patrimoniali.

In caso di irregolarità è inibito il rilascio di quanto richiesto e soggiace all'esito di eventuali impugnazioni presentate.

Le istanze di rateazione del debito consentono la definizione dei procedimenti avviati"». È un comma molto importante perché va tenuto e monitorato praticamente l'aspetto tributario di chi si accosta all'Amministrazione Comunale per svolgere un qualsiasi ruolo sia di fornitore, sia di un soggetto che usufruisce delle attività dell'Amministrazione stessa, quindi va nel senso del controllo della elusione e della evasione.

Poi abbiamo la modifica all'Art. 15: «L'Art. 15 è sostituito dal seguente testo: "Se non diversamente previsto nello specifico Regolamento del singolo tributo o entrata patrimoniale, sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale"». Questo è un atto dovuto che dovevamo fare perché non era previsto nel Regolamento precedente. "Ovviamente gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti - quindi anche da parte dell'Amministrazione nei confronti del cittadino - e gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili e/o alla data dell'eseguito versamento».

Poi abbiamo un'altra importante modifica che è quella che riguarda l'articolo 16, la compensazione, infatti «L'Art. 16 è integrato con i commi 5 e 6. Il comma 5 recita: "Qualora i responsabili di posizione organizzativa procedono nell'esercizio dei propri poteri di spesa a commissionare lavori, servizi e forniture ad imprese aventi sede legale o operative sul territorio comunale, devono verificare l'assenza di partite di debito dovute a ruoli di fiscalità locale". Il comma 6 dice che: "Nel caso che il credito vantato derivi da rapporti commerciali o contrattuali con il Comune di Pulsano, esso potrà essere compensato su richiesta del

responsabile di posizione organizzativa ordinante la spesa”». Per capirci: se un fornitore deve un tributo locale, ci può essere la compensazione fra quello che è l'onere da parte dell'Amministrazione Comunale rispetto a quello che è il dovuto da parte del fornitore stesso. Quindi è un'altra importante introduzione all'interno del Regolamento delle Entrate.

Un po' più complessa... ovviamente, finalmente l'Assessorato ha ritenuto opportuno codificare un po' quelle che sono le norme che riguardano la sospensione o la rateizzazione del pagamento, lasciandole il meno possibile aleatorie, ma codificandole il più possibile, per cui anche questa ritengo sia una importante attività svolta dall'Assessorato. «L'Art. 19 è sostituito dal seguente testo: «Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali. Il funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta del debitore contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento dell'importo del tributo dovuto, sanzioni e interessi fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Si definisce “situazione di difficoltà” tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa: nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e in calamità naturali riconoscibili, ovvero negli elementi soggettivi che sono specificati nel comma seguente.

Di conseguenza, si considerano cause soggettive: lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito tributario.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito: per le imprese individuali e le società di persone, a sei mesi precedenti la presentazione della domanda; per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazione: in caso di persona fisica o ditte individuali, anziano o anziana con più di 60 anni, titolare di pensione sociale o assegno minimo; disoccupato iscritto al collocamento; lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione; inoccupato che ha perso il lavoro, l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità dell'anno precedente; disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica); soggetto con cura presso comunità terapeutica; soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena; soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa prestata dal Comune o dall'Ente o associazione competente; altro con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di società ed enti con personalità giuridica, si riferisce a società o enti in momentanea difficoltà economica».

Poi viene codificata l'istruttoria del procedimento e il piano di rateizzazione: «La domanda di rateazione.

Per ottenere il piano di rateazione ordinario deve essere presentata – ovviamente – ufficio di competenza dell'Ente e deve contenere: l'indicazione espressa della richiesta di rateazione; gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito; la motivazione per la quale si chiede la rateazione.

Le istanze di rateazione dovranno essere corredate della documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione: nel caso di persona fisica o ditta individuale, il certificato ISEE; il certificato di mobilità o cassa integrazione; il certificato di disoccupazione; ogni altra documentazione, certificazione ed autocertificazione attestante le motivazioni della situazione dichiarata.

Nel caso di società ed enti con persona giuridica, ci deve essere una relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dell'assemblea relativa al periodo; visura camerale aggiornata; saldo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente dei conti correnti o libretti o titoli; giacenza media riferita al 31 dicembre dell'anno precedente per libretti, conti correnti e titoli e, se occorre, anche altro». Questa era l'istruttoria.

Poi si codifica anche quello che è il procedimento del piano di rateazione: «Per gli avvisi di accertamento e di liquidazione del tributo, possono essere concesse, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente e a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle leggi specifiche e dei regolamenti locali. Ci deve essere: inesistenza di morosità relative a precedente rateizzazione o annualità notificate ed inviate. L'importo da rateizzare deve essere superiore a 300 euro. L'ammortare di ogni rata mensile non può essere inferiore a 150 euro. Con il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione maggiorato di spese di riscossione. Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'Art. 15 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

Per gli importi oggetto di avviso di accertamento, il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità: le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Il numero massimo di rate mensili concedibile viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto indicazione: ammontare del debito per debito fino a 300: unica soluzione; per debiti compresi da 300 a 1.500 euro: 10 rate; per debiti compresi da 1.500 a 5.000: 18 rate; per debiti compresa da 5.000 a 25.000: 30 rate; per debiti oltre 25.000 euro: 72 rate.

Qualora l'importo rateizzato sia superiore a 5.000, la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da compagnia primaria o di gradimento del Comune, ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e contenente fra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

È facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori, in considerazione della specifica situazione del contribuente.

In caso di decadenza dal beneficio, l'importo non può essere più rateizzato.

In caso di affidamento della riscossione volontaria e/o coattiva a soggetti di cui all' Art.

52 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 446/1197, gli stessi dovranno, se non diversamente previsto dalla Legge, nella concessione della rateizzazione delle somme dovute, applicare le norme contenute nel presente articolo.

Qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva secondo le procedure previste dall'Art. 34, eventuali rateazioni o dilazioni possono essere concesse alle condizioni indicate nei precedenti commi e gli interessi di rateizzazione o dilazione sono calcolati in ogni caso nella misura prevista dall'Art. 15 del presente Regolamento e decorrono dalla data di scadenza del pagamento delle somme dovute.

Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive cautelari eventualmente avviate».

L'ultimo articolo è la modifica all'Art. 21 che varia in questa maniera: «L'Art. 21 varia nella indicazione dell'ammontare minimo della somma da accertare, che prima era 12 euro e adesso è 20'» perché con 12 euro non coprivano neanche le spese per recuperare il debito, si spende di più di 12 euro per recuperare 12 euro, quindi l'abbiamo portato a 20 euro.

Io vi ringrazio per l'attenzione.

Presidente MARRA

Grazie, Assessore Laterza.
Ci sono interventi sul punto?
Consigliere Di Lena.

Consigliere DI LENA

Presidente, ai sensi dell'Art. 38 del nostro disciplinare, sono previsti 10 minuti per proporre modifiche alle proposte di deliberazione.

Tanto per cominciare, l'Assessore ha elencato tutte le modifiche al Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio n. 75/2010, ha sottolineato gli aspetti tecnici, giustamente è il suo ruolo. Dal mio punto di vista - dopo farò delle valutazioni politiche in merito a questo aggiornamento del Regolamento delle Entrate approvato nella delibera del 2010 - mi preme, ai sensi dell'Art. 38, proporre una modifica alla proposta di deliberazione di questa mattina. Ad esempio, nell'Art. 19 avente ad oggetto la sospensione o la rateazione del pagamento, ho notato che, come spesso avviene, purtroppo fate i forti con i deboli e le pecorelle con i poteri forti. Questo che significa?

Valutazione politica e, quindi, aggiungo la modifica all'Art. 19 lett. c): qui c'è scritto: "Qualora l'importo rateizzato sia superiore a 5.000, la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da compagnia primaria o di gradimento del Comune, ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993, che copra l'importo totale" etc., etc., è inutile che vi legga il resto: dal mio punto di vista, proporrei questa modifica a questa deliberazione: anziché superiore a 5.000 euro, passerei a 10.000 euro la concessione della rateizzazione o della dilazione. Quindi la proposta è la seguente: aumentare l'importo della lettera c) dell'Art.

19 da 5.000 euro a 10.000 euro, questo perché - Assessore – cerchiamo, in questo momento di crisi economica, di non andare sempre contro i cittadini e a favore delle casse comunali. E' vero che le casse comunali sono in grosse difficoltà e, quindi, voi volete le giuste garanzie, però nello stesso tempo mi preme anche difendere i cittadini, i contribuenti che comunque non c'è bisogno di dare una garanzia fideiussoria da 5.000 euro, da 10.000 euro già è diverso, è una somma più cospicua.

La proposta che faccio è questa!

Poi proporrei anche, ai sensi dell'Art. 38, un'altra modifica di deliberazione che è la seguente...

(Il Consigliere Smiraglia interviene fuori microfono)

Consigliere Smiraglia: non andate sempre in culo ai cittadini! Cerchiamo pure...

Interventi fuori microfono.

Presidente MARRA

Consigliere Di Lena: moderi i termini! Moderi i termini e questo linguaggio!

Consigliere DI LENA

Cerchiamo anche di aiutarli i cittadini!

Presidente MARRA

Consigliere Di Lena: moderi i termini gentilmente...

Consigliere DI LENA

Capisco che le Commissioni vengono fatte in mezz'ora.

Presidente MARRA

Moderi i termini e continui l'intervento!

Consigliere DI LENA

Capisco che le Commissioni Consiliari per l'approvazione del Regolamento vengono fatte in mezz'ora e questo mi fa pensare e metto tanti punti interrogativi, però nello stesso

tempo, visto che il Presidente della Commissione e il Vice Presidente della Commissione, del partito di estrema sinistra, non hanno controllato bene, allora io purtroppo dall'esterno – anche se non sono in Commissione - voglio dare dei suggerimenti costruttivi sia per voi che per aiutare i cittadini.

Allora quello che dico io questo: la modifica all'Art. 16, della compensazione è questo: «L'Art. 16 è integrato ed aggiunto con i commi 5 e 6, io proporrei la modifica del comma 5 che dice questo: "Qualora i responsabili di posizione organizzativa procedere, nell'esercizio dei propri poteri di spesa, a commissionare lavori, servizi e forniture di imprese aventi sedi legali operative sui territori comunali per verificare l'assenza di partite di debito dovuti a ruoli per fiscalità locali..." io proporrei: "...affinché la compensazione possa essere effettuata nell'ipotesi dei tributi riscossi mediante ruolo e le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento", sempre per cercare di...

Assessore LATERZA (fuori microfono)

Non ho capito, scusa Angelo.

Consigliere DI LENA

"La compensazione può essere effettuata nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo", perché qui praticamente non ci dà la possibilità di fare una compensazione, la compensazione praticamente non è a favore del cittadino, tutela sempre più voi che non il cittadino.

(L'Assessore Laterza interviene fuori microfono)

Poi cerchiamo di aggiungere anche "derivanti da ingiunzioni di pagamento". Questo non c'è scritto nella modifica dell'Art. 16, nel comma 6. Quindi è un suggerimento che vi posso dare.

Assessore LATERZA (fuori microfono)

Non può compensare l'ingiunzione, l'ingiunzione è già una attività di carattere legale: come fai a compensarla?

Consigliere DI LENA

Assessore, siccome ci tenevo a questo Regolamento perché – ripeto - è vero che nella situazione economica di Pulsano ci sono parecchi evasori fiscali, etc., etc., quindi giustamente voi volete le vostre garanzie, non sto dicendo che dobbiamo andare letteralmente contro di voi, però nello stesso tempo se si può dare una possibilità di agevolare un po' il cittadino, per esempio sull'articolo della fideiussione alzare la soglia e fare questa

proposta di emendamento, sarebbe una cosa buona per tutti. Magari lo possiamo approfondire con il tecnico, possiamo sospendere il Consiglio e fare le opportune verifiche tecniche se è possibile fare questa proposta di deliberazione.

Soltanto queste due proposte ho fatto io sulle deliberazioni. Se possiamo valutare se sono tecnicamente possibili da affrontare.

Presidente MARRA

Consigliere, facciamo una cosa: lei ci espone gli emendamenti che vuole proporre alla delibera e noi, come facciamo di consuetudine, votiamo favorevolmente o meno al suo emendamento, dopodiché continuiamo con i lavori della seduta.

Quindi, magari, se vuole segniamo l'emendamento, lo espone per bene, così abbiamo ben chiaro qual è l'emendamento che lei vuole proporre.

Consigliere DI LENA

Presidente, l'emendamento è quello che io ho detto, però voglio sapere se ci sono le condizioni tecniche pure per poterlo fare. Quindi secondo me, Presidente, sempre se è possibile, se si può fare una sospensione per parlare con il tecnico e con l'Assessore al Bilancio. Se è possibile, sennò non fa niente. Come volete, fate. La mia proposta è questa!

Presidente MARRA

La proposta di emendamento qual è, così ce la segniamo?

Consigliere DI LENA

Praticamente è quella di alzare la soglia da 5.000 a 10.000 euro sulla concessione della rateizzazione o della dilazione subordinata alla presentazione... Art. 19 lett. c). Questa è la proposta che faccio.

E poi l'Art. 16 sulle compensazioni.

Assessore LATERZA (fuori microfono)

Al comma 5?

Consigliere DI LENA

Sì: al comma 5.

Assessore LATERZA (fuori microfono)

Dove dice: "...l'assenza di partite di debito dovuti a ruoli"?

Consigliere DI LENA

"...affinché la compensazione possa essere effettuata nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo" e poi sulle ingiunzioni di pagamento.

Assessore LATERZA (fuori microfono)

Non ho capito come cambia.

Consigliere DI LENA

Ecco perché è opportuno...

(L'Assessore Laterza interviene fuori microfono)

"Qualora i responsabili di posizione organizzativa procedere nell'esercizio dei propri poteri di spesa a commissionare lavori, servizi e forniture ad imprese aventi sede legale e operative sul territorio comunale, devono verificare l'assenza di partite di debito fuori a ruoli per fiscalità locale".

Assessore LATERZA

Qui dice "dovuti a ruoli per fiscalità locale": tu come lo intendresti cambiare?

Consigliere DI LENA

"...affinché la compensazione possa essere effettuata nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo e somme derivanti da ingiunzioni di pagamento".

Assessore LATERZA

Questo comma dice questo: che praticamente noi diamo la possibilità ai responsabili, ai funzionari comunali, mentre stanno attuando le determinazioni per poter fare una spesa e, attraverso la determina, danno un incarico, commissionano dei lavori e delle forniture, di controllare che tale fornitore sia o meno in regola, adempiente con i tributi. Se non lo è, devono verificare - di questo stiamo parlando - che non ci siano contributi... Ma il comma 5 è finalizzato al comma 6, perché nel caso in cui ci sono dei debiti da parte del fornitore, si può

compensare.

Te lo faccio breve, breve: io ordino una porta ad un artigiano pulsanese, la porta costa 2.000 euro, l'artigiano deve al Comune già per tasse, per importi non pagati 1.800 euro, si compensa: 2.000 meno 1.800, io do all'artigiano 200 euro, ci stringiamo la mano e il Comune ha l'opera e ha sanato. Questo è! Quindi quello che dici tu non ha senso!

Consigliere DI LENA

Assessore, quello che voglio dire io è questo, ho capito il suo concetto e proprio su questo voglio andare a fare la proposta di modifica io, nel senso che si tratta anche di somme effettuate di tributi riscossi?

Assessore LATERZA (fuori microfono)

Se sono riscossi non c'è il debito, non c'è la necessità di fare la compensazione. Se è riscosso come compenso?

Consigliere DI LENA

Da ingiunzioni di pagamento...

Assessore LATERZA

Se l'ingiunzione deriva da una somma... l'ingiunzione fa parte del ruolo e la parola "ruolo" include tutto, per cui è una precisazione che è insita nella parola.

Tutto ciò che è ruolo è tutto ciò che il Comune deve riscuotere, che poi si manifesta nelle diverse forme, che può essere l'accertamento, che può essere...

Consigliere DI LENA

Per esempio, ci sono delle somme che dopo determinati anni ti ritirano la macchina, tutte queste cose qui, se non paghi determinate tasse...

Assessore LATERZA

Tu stai entrando in un aspetto...

Consigliere DI LENA

Molto tecnico, lo so, però l'ho valutato con...

Il Sindaco interviene fuori microfono.

Assessore LATERZA

Sta scritto, Sindaco! Sta scritto: "Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive cautelari...". Assolutamente, è fondamentale questa cosa!

Io ti voglio tranquillizzare in questo senso, cioè nel senso che il ruolo include tutto ciò che il Comune può richiedere e deve riscuotere. Ciò che ormai non è più competenza del Comune, ovviamente non è più...

Consigliere DI LENA

Quello voglio dire io!

Assessore LATERZA

Non lo può fare perché il Comune non può più contrattare su una cosa che è andata a finire ad Equitalia o ad altro, ovviamente.

Consigliere DI LENA

La proposta mia questa è, cioè ad aprire a tutto.

Assessore LATERZA

Non è competenza del Regolamento delle Entrate Comunali.

Tieni presente che con l'ingiunzione stessa abbiamo avuto anche la definizione agevolata. Voglio dire: ci sono altri tipi di rateizzazione ai quali il cittadino ha potuto tranquillamente aderire.

Consigliere DI LENA

Io soltanto questo...

Assessore LATERZA

Non è che possiamo fare il Regolamento per una persona che conosci tu che si trova in una situazione particolare, Angelo! Sennò tempo stiamo perdendo!

Consigliere DI LENA

No, no, ci mancherebbe! Sto parlando in termini di comunità, non è per una persona in particolare. Non faccio mica clientelismo su queste cose, ci mancherebbe! Non esiste proprio!

Assessore LATERZA

Penso che sia il massimo della tutela.

Consigliere DI LENA

Però nello stesso tempo se si possono aiutare, in questo momento di crisi, un po' di persone facendo una modifica al Regolamento... lo so, Assessore, che vi potrebbe dare fastidio, però purtroppo la mia proposta era per dare una mano non soltanto a voi, ma pure ai cittadini che se lo meritano giustamente. Quindi aprire anche alle ingiunzioni di Equitalia, aprire anche ad altre compensazioni.

Assessore LATERZA

Non so se tu hai votato a favore o meno.

Consigliere DI LENA

No: non sono in Commissione io.

Assessore LATERZA

No. Che c'entra la Commissione? All'approvazione della rottamazione hai votato tu?

Consigliere DI LENA

Sì: mi sono astenuto o votai contro, unico Consigliere.

Assessore LATERZA

Fammi capire: tu ti astieni quando abbiamo fatto la rottamazione...

Consigliere DI LENA

Perché non mi avete accettato i miei emendamenti.

Assessore LATERZA

...e ora vuoi inserire la rottamazione nell'ambito del...

Consigliere DI LENA

Perché non avete accettato le mie proposte, avete fatto una operazione tendente a fottere il cittadino.

Presidente MARRA

Consigliere Di Lena!

Assessore LATERZA

Non è coerente. Angelo, te lo dico con affetto: non è coerente!

Consigliere DI LENA

Sono l'unico Consigliere che ha votato contro. L'unico, ne sono fiero!

Assessore LATERZA

Non è coerente, nel senso che quello che tu stai proponendo noi lo abbiamo approvato con la cosiddetta "rottamazione"...

Consigliere DI LENA

Non è la stessa cosa!

Assessore LATERZA

Come no?! ...con la definizione agevolata, dove abbiamo dato la possibilità a chi aveva le ingiunzioni di rateizzare la quota ingiunta.

Adesso stiamo parlando di altro: non puoi inserire un discorso già presente a livello nazionale in un Regolamento Generale delle Entrate Comunali, che prevede la fiscalità locale.

Consigliere DI LENA

Assessore, io non sono né il Presidente né il Vice Presidente della Commissione Bilancio, quindi non ho potuto dire la mia in Commissione.

Presidente MARRA

Consigliere, non c'entra nulla!

Consigliere DI LENA

Presidente, mi scusi. ...non ho potuto dire la mia in Commissione, perché queste sono cose abbastanza delicate e dal mio punto di vista...

Presidente MARRA

Consigliere, continuiamo con la discussione?

Consigliere DI LENA

Sì: sto parlando! E, quindi, Presidente, si dovrebbe dedicare – dal mio punto di vista - uno studio più approfondito riguardo questo Regolamento di Commissione, che è stato fatto in maniera superficiale.

Assessore LATERZA (fuori microfono)

Perché superficiale?

Consigliere DI LENA

Non le parti tecniche, le parti politiche. È dal mio punto di vista.

Assessore LATERZA

Chi, la Commissione è stata superficiale?

Consigliere DI LENA

È un parere mio. Non sto dicendo niente. E, quindi, purtroppo questa è la fase finale, il Consiglio Comunale, perché quando si fanno determinate scelte purtroppo...

Presidente MARRA

Consigliere, il tempo è spirato già da molto, la invito a concludere.

Consigliere DI LENA

...quando si fanno determinate scelte, andrebbero approfondite meglio nelle Commissioni di riferimento per poi arrivare già pronti con l'emendamento già pronto in Consiglio Comunale, perché purtroppo quando sono cose scomode vedo che da parte vostra c'è proprio una agitazione generale.

Ripeto: dai vostri ragionamenti, dal vostro modo di... dalle vostre risposte sto capendo che non c'è alcuna intenzione di difendere, purtroppo, i cittadini.

Presidente MARRA

Consigliere, facciamo intervenire anche gli altri Consiglieri.

Consigliere DI LENA

Questo è! Volete, giustamente, sopperire alle inadempienze fatte negli anni da... Un attimo solo, Presidente, sto continuando...

Presidente MARRA

È già finito il tempo, Consigliere, già da 7 minuti. La invito a concludere!

Consigliere DI LENA

Se mi fate parlare! Se volete sopperire alle inadempienze fatte negli anni con questa determinata modifica di compensazione, dal mio punto di vista fatta male, giustamente c'è una chiusura da parte vostra. Ne prendo atto e chiudo il discorso. Io voto...

Presidente MARRA

Quindi vota...?

Consigliere DI LENA

Questo è l'intervento! Ne prendo atto e basta, dopo c'è la dichiarazione di voto.

Presidente MARRA

Consigliere Salamida.

Consigliere SALAMIDA

Buongiorno. Durante la lettura delle modifiche, nell'elenco della presentazione dei documenti per richiedere la rateizzazione si è parlato di modello ISEE: forse mi sono distratta io, ma non è specificato il tetto del valore ISEE o è specificato in un altro punto o magari mi sono distratta io. Assessore, se possiamo verificare, perché se non dovesse esserci il tetto della... potremmo aggiungerlo.

E poi non mi sembra opportuno che nell'elenco delle cause che possono portare il proprietario dell'azienda a richiedere questo tipo di rateizzazione ci sia la detenzione: se uno sta in carcere, ha commesso volontariamente un reato, non credo che dobbiamo aiutarlo, pensiamo ad aiutare gli altri.

(Interventi fuori microfono)

No! Io credo che...

(Interventi fuori microfono)

Ma perché non partecipate al microfono quando dovete dire la vostra opinione, Assessori e Consiglieri?

Presidente MARRA

Può continuare l'intervento?

Consigliere SALAMIDA

Sì. Grazie, Presidente.

Io sto esprimendo da Consigliere Comunale la mia opinione: se qualcuno non è d'accordo, usate gli strumenti che usiamo anche noi che rispettiamo le regole del Consiglio Comunale.

La cosa che mi preme di più è specificare il tetto del Certificato ISEE, perché in un Regolamento nel quale si parla di tipo di rateizzazione con tutta questa precisione, le scadenze, gli interessi, credo che non specificare il tetto della ISEE sia poco opportuno, è importante inserirlo.

Per quanto riguarda poi la questione - ripeto - delle opportunità, delle cause che portano la possibilità di utilizzare questa rateizzazione, io credo che la causa detenzione dovrebbe essere eliminata.

Interventi fuori microfono.

Presidente MARRA

Ci sono altri interventi?

Assessore LATERZA

Per quanto riguarda l'Art. 16, ci siamo chiariti senza polemiche: è incluso tutto ciò che lei diceva tranne, ovviamente, la fattispecie che è inclusa in altri strumenti quali - appunto - la "rottamazione" che abbiamo approvato in Consiglio Comunale poco tempo fa.

Circa la cifra dei 5.000 euro, lei deve considerare - Consigliere - che non è una cifra buttata così: "Vediamo quanto dobbiamo mettere", 5.000 euro è già una cifra cospicua per quanto riguarda le casse comunali, ma non perché le casse comunali - come dice lei - versano in una situazione critica, ma perché in generale la finanza pubblica viene controllata dalle strutture giudiziarie quale per esempio la Corte dei Conti. Di fronte alla Corte dei Conti un responsabile di procedimento che si prende - scusate se ripeto la parola - la responsabilità di rateizzare una cifra superiore a 5.000 euro... già per 4.999 euro io ci penserei diciotto volte, ma che si prende la responsabilità... immaginiamo un capo settore che si prende la responsabilità di rateizzare una cifra di questa portata senza un "paracadute", se quella cifra non verrà più riscossa e lo stesso Bilancio sarà carente di quella cifra, la Corte dei Conti potrà tranquillamente intraprendere delle iniziative nei confronti di chi ha concesso la rateizzazione. Quindi stiamo parlando effettivamente di responsabilità molto grandi alle quali non possiamo sottoporre chi opera nell'Amministrazione da un punto di vista tecnico. Per cui io ritengo che 5.000 euro, così come abbiamo discusso anche in Commissione Bilancio, sia una cifra giusta.

Per quanto riguarda il discorso della ISEE, questo è un Regolamento Generale delle Entrate: come lei sa, poi c'è il riferimento dello IUC, lì è prevista la soglia per ogni...

(Il Consigliere Salamida interviene fuori microfono)

Facciamo riferimento alle soglie che poi ci sono nei vari regolamenti delle varie tasse. Quindi su questa mi sento di tranquillizzarla tranquillamente.

Sul fatto dei carcerati, tutti possiamo sbagliare nella vita, non è detto che chi è nelle patrie galere debba poi anche essere in un certo senso considerato una "pecorella nera" e per questo magari non concedergli neanche la possibilità che altri hanno. Per cui io ritengo di doverlo lasciare, poi mi affido alla decisione, ovviamente, del Consiglio Comunale.

Grazie.

Presidente MARRA

Altri interventi?

Se non ci sono altri interventi, andiamo in dichiarazione di voto.

Dichiarazione di voto?

Consigliere Di Lena.

Consigliere DI LENA

Prendo atto della risposta dell'Assessore al Bilancio riguardo alla modifica della lett. c) sull'Art. 19 del Regolamento delle Entrate e devo confermare ciò che ho detto prima, nel senso che state attenti alla Corte dei Conti quando si tratta di tutelare i cittadini, non state

attenti alla Corte dei Conti quando si tratta invece di tutelare gli interessi di “palazzo”. Quindi c'è sempre questa sorta di “doppio pesismo”, di due pesi e due misure che ormai segna sovrana nell'Amministrazione Comunale.

Quindi attenti sì quando si tratta di aiutare il cittadino in difficoltà economica, non attenti invece quando si tratta di fare sprechi da parte dell'Ente a sostegno di qualche associazione o amici degli amici, etc., etc..

Quindi, dal mio punto di vista, va malissimo questo Regolamento che, stranamente, è stato votato favorevolmente dal Vice Presidente e dal Presidente della Commissione Bilancio di Sinistra Ecologia e Libertà, odierna Sinistra Italiana.

Grazie.

Presidente MARRA

Altri interventi per dichiarazione di volto?

Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione: “Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10.12.2010”.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 13 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Di Lena), n. 1 astenuto (Consigliere Salamida) su n. 15 Consiglieri presenti.

Presidente MARRA

Per l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 13 voti favorevoli, n. 1 voto contrario, n. 1 astenuto su n. 15 Consiglieri presenti.



COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 75 del 10/12/2010
Modificato con delibera del Consiglio Comunale
n. 37 del 29/04/2017

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art.2</i>	<i>Finalità</i>
Capo Secondo	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
<i>Art.3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>
<i>Art.4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>
Capo Terzo	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI
<i>Art.5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>
<i>Art.6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>
Capo Quarto	GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
<i>Art.7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>
<i>Art.8</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>
<i>Art.9</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>
<i>Art.10</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>
<i>Art.11</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>
<i>Art.12</i>	<i>Diritto di interpello</i>
<i>Art.13</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>
<i>Art.14</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art.15</i>	<i>Interessi</i>
<i>Art.16</i>	<i>Compensazioni</i>
Capo Quinto	CONTENZIOSO
<i>Art.17</i>	<i>Contenzioso tributario</i>
Capo Sesto	RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE
<i>Art.18</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art.19</i>	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>
<i>Art.20</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art.21</i>	<i>Importi minimi</i>
Capo Settimo	DISPOSIZIONI FINALI
<i>Art.22</i>	<i>Disposizioni finali</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Rapporti con cittadini</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Entrata</i>

CAPO PRIMO OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITÀ

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Pulsano con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
--

Art. 3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

CAPO TERZO

Determinazione di aliquote e tariffe. Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Art. 5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO QUARTO

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 10

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 11
Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
7. "I Responsabili di ciascun settore devono provvedere in occasione di rilascio di permessi, pareri ed autorizzazioni alla verifica delle posizioni fiscali locali dei richiedenti che dovrà risultare regolare; anche in occasione di concessioni di benefici economici e patrimoniali.
In caso di irregolarità è inibito il rilascio di quanto richiesto e soggiace all'esito di eventuali impugnazioni presentate; Le istanze di rateazione del debito consentono la definizione dei procedimenti avviati".

Art. 12
Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 13

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'ente locale, relativamente ai tributi di propria competenza deve notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere notificati;
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.
8. Il Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto; può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
9. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e comunicato al soggetto interessato; nella

- valutazione del procedimento il Responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori;
10. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso di intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

Art. 14 **Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 15 **Interessi**

1. Se non diversamente previsto, nello specifico regolamento del singolo tributo o entrata patrimoniale, sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili e/o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. Qualora i responsabili di Posizione Organizzativa procedono, nell'esercizio dei propri poteri di spesa, a commissionare lavori, servizi e forniture ad imprese aventi sede legale e/operative sul territorio comunale devono verificare l'assenza di partite di debito dovute a ruoli per fiscalità locale.
6. Nel caso il credito vantato derivi da rapporti commerciali o contrattuali con il Comune di Pulsano esso potrà essere compensato su richiesta del Responsabile di Posizione Organizzativa ordinante la spesa.

CAPO QUINTO CONTENZIOSO

Art. 17 Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

CAPO SESTO RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

Art.18 Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.

Art. 19 Sospensione e dilazione del versamento

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

Il funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta del debitore/contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione

del pagamento dell'importo e/o tributo dovuto, sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Si definisce situazione di difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

Lo stato di salute proprio o dei propri familiari – ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

Qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito tributario. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

Per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;

Per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;

Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;

Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;

Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);

Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

Soggetto in stato di detenzione presso l'istituto di pena;

Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;

Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di Società ed Enti Con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO E PIANO DI RATEAZIONE

La domanda di rateazione per ottenere il piano di rateazione ordinario deve essere presentata all'Ufficio di competenza dell'Ente e dovrà contenere:

l'indicazione espressa della richiesta di rateazione;

gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;

la motivazione per la quale si chiede la rateazione del debito;

Le istanze di rateazione dovranno essere corredate della documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

Nel caso di persona fisica o ditta individuale

Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)

Certificato di mobilità/cassa integrazione;

Certificato di disoccupazione;

Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica

Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo;

- a. Visura camerale aggiornata;
- b. Saldo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente dei conto correnti o libretti e titoli;
- c. Giacenza media riferita al 31 dicembre dell'anno precedente pr libretti, conto correnti e titoli;
- d. Altro

PROCEDIMENTO PIANO DI RATEAZIONE

Per gli avvisi di accertamento e di liquidazione del tributo possono essere concesse, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente ed a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle specifiche leggi e dei regolamenti locali:

- a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o ad annualità notificate ed inviate;
- b. l'importo da rateizzare deve essere superiore a Euro 300,00;
- c. l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 150,00;
- d. il mancato pagamento di due rate consecutive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;
- e. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art.15 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- a) le rate scadono l'ultimo giorno del mese;
- b) il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

Ammontare Del Debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti fino al € 300,00	Unica soluzione
Per debiti compresi da € 301,00 ad € 1.500,00	10 rate
Per debiti compresi da € 1.501,00 ad € 5.000,00	18 rate
Per debiti compresi da € 5.001,00 ad € 25.000,00	30 rate
Per debiti oltre € 25.001,00	72 rate

- c) qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 5.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria rilasciata da compagnia primaria o di gradimento del Comune ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente

scadenza un anno dopo la scadenza dell' ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.

In caso di decadenza dal beneficio, l'importo non può essere più rateizzato.

In caso di affidamento della riscossione volontaria e/o coattiva a soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 gli stessi dovranno, se non diversamente previsto dalla legge, nella concessione della rateizzazione delle somme dovute, applicare le norme contenute nel presente articolo.

Qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva secondo le procedure previste dall' art. 34 eventuali rateizzazioni o dilazioni possono essere concesse alle condizioni indicate nei precedenti commi e gli interessi di rateizzazione o dilazione, sono calcolati in ogni caso nella misura prevista dall'art.15 del presente regolamento, e decorrono dalla data di scadenza del pagamento delle somme dovute.

Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive/cautelari eventualmente avviate.

Art.20 **Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art.21 **Importi minimi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 20,00, a norma dell'art. 25 della L. 27.12.2002 n° 289, detto limite non si applica alla Tassa Giornaliera Rifiuti e TOSAP
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2011**.
4. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

Art. 23
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e semplicità.
2. Vengono resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 24

Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Entrate

1. Il Comune destina la percentuale del 2%, da calcolarsi solo sulle maggiori entrate effettive derivanti da attività di accertamento e di controllo, la cui gestione è affidata al presente Ufficio, al potenziamento dell'Ufficio Entrate;
2. Le maggiori somme riscosse sono depurate da eventuali oneri sostenuti dal Comune per l'affidamento all'esterno mediante appalto, anche di alcune fasi del procedimento, dell'attività di controllo;
3. L'importo del fondo è quantificato in sede di chiusura dell'esercizio finanziario con provvedimento della Giunta comunale;
4. Un terzo dell'importo come quantificato al precedente comma è iscritto in bilancio è erogato quale compenso incentivante al personale dell'Ufficio;
5. La determinazione del compenso spettante al singolo dipendente è effettuata annualmente dalla Giunta comunale entro il mese di aprile;
6. Nella quantificazione del compenso spettante, la Giunta comunale dovrà tener conto del grado di partecipazione del dipendente alla realizzazione degli obiettivi da essa determinati con specifico provvedimento all'inizio di ogni esercizio finanziario.